

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS GENNAIO 2014 Roma li 15/01/2014

CONTRIBUZIONE E RETRIBUZIONE

Nuovo strumento per certificare la regolarità contrattuale delle imprese

Con l'ASSE.CO., si potrà certificare il rispetto degli obblighi su lavoro minorile, orario di lavoro, contratti collettivi, contributi e retribuzione

Con il **protocollo d'intesa** sottoscritto il 15 gennaio 2014, dal Ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, e dal presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, nasce un **nuovo strumento** per la **certificazione** della **regolarità** delle **imprese** (si veda il relativo [comunicato](#)).

Si tratta dell'ASSE.CO., una **nuova forma** di **asseverazione** della regolarità in materia di **contribuzione e retribuzione**, con la dichiarata finalità di contribuire a diffondere la cultura della **legalità** e **semplificare** gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, consentendo loro di fare affidamento sulla correttezza degli stessi, con vantaggi anche sul piano della **vigilanza**.

Mentre la **certificazione** dei **rapporti di lavoro**, disciplinata dagli [artt. 75](#) ss. del DLgs. 276/2003 e rilasciata dalle Commissioni di certificazione, conferisce **maggiori certezze** in ordine alla corretta **riconduzione** di una data **prestazione** lavorativa ad una delle varie **tipologie contrattuali** previste, con conseguente riduzione dell'"alea" e del contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro (si veda la Scheda di aggiornamento [12/2010](#)), l'ASSE.CO. – che trova la propria fonte di disciplina nel protocollo citato – consentirà di **certificare** il **rispetto** degli **obblighi** in materia di **lavoro minorile, orario di lavoro, contratti collettivi**, versamento di **contributi** e pagamento della **retribuzione**, relativamente a rapporti di lavoro **subordinato e parasubordinato** (si pensi ai contratti di lavoro a progetto).

La garanzia della conformità sarà data dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il cui ruolo di **terzietà** – si legge nel protocollo – è già stato riconosciuto dal legislatore, con l'attribuzione ai Consigli provinciali della facoltà di costituire Commissione di certificazione dei contratti e Commissioni di conciliazione e arbitrato.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

A livello **procedurale**, è previsto che l'ASSE.CO. sia rilasciata esclusivamente – al pari della certificazione *ex DLgs. 276/2003* – su **istanza volontaria** del datore di lavoro.

Detta istanza si basa sui seguenti **elementi essenziali**:

- la **dichiarazione di responsabilità del datore** di lavoro (o del soggetto delegato alla gestione del personale) in ordine alla **non** commissione, nell'anno precedente (o, in caso di prima istanza, alla data di presentazione della stessa), di **illeciti** negli ambiti cui si è accennato. In particolare, vengono in considerazione il **lavoro minorile** (rispetto dei limiti di età, dell'obbligo di sorveglianza sanitaria, del divieto di lavoro notturno, ecc.), i **tempi di lavoro** (rispetto della durata massima dell'orario di lavoro, dei limiti in materia di straordinario, della disciplina dei riposi e delle ferie, ecc.), il **lavoro "nero"** (rispetto della disciplina sulla corretta instaurazione dei rapporti lavorativi, con l'effettuazione della comunicazione di assunzione, ecc.), l'**ambito antinfortunistico** (assenza di provvedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

- la **dichiarazione di responsabilità del Consulente del Lavoro** designato dal datore di lavoro (scelto tra quelli abilitati in quanto dotati dei requisiti che saranno individuati dal Consiglio nazionale dell'Ordine), con riguardo, in particolare, alla **verifica**, sulla base delle evidenze documentali in suo possesso, del **rispetto della contrattazione collettiva** e della sussistenza dei **requisiti** di regolarità contributiva necessari per l'ottenimento del **DURC**.

Entro **30 giorni** dalla data dell'istanza, il Consiglio nazionale, anche attraverso la propria Fondazione Studi, provvederà, previa verifica dei relativi presupposti, al **rilascio**, esclusivamente con **procedura telematica**, dell'**asseverazione** di conformità. Essa avrà **validità annuale**, salvo il venir meno dei relativi presupposti.

Al riguardo, è previsto che il Consulente del Lavoro che abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra, verifichi, con **cadenza quadrimestrale**, la **permanenza delle condizioni di regolarità** e che, in caso di accertato venir meno delle stesse, informi immediatamente il Consiglio nazionale.

Quanto agli **effetti** per i datori di lavoro che abbiano ottenuto l'ASSE.CO. – il cui elenco sarà pubblicato sui siti del Ministero del Lavoro e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e reso liberamente accessibile – essi riguarderanno, innanzitutto, l'**ambito ispettivo**.

Regime sanzionatorio penale nel caso di falsa attestazione

Nel protocollo si afferma, infatti, che, al fine di una migliore allocazione delle risorse, la Direzione generale per l'Attività ispettiva del Ministero orienterà l'attività di **vigilanza**, in via assolutamente **prioritaria**, nei confronti delle **imprese prive dell'asseverazione**, fatta eccezione per le ipotesi di specifica richiesta di intervento, indagine demandata

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

dall'Autorità giudiziaria o da altra Autorità amministrativa, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

È, inoltre, disposto che, ferma la disciplina vigente in tema di responsabilità solidale, l'ASSE.CO. potrà essere utilizzata nell'ambito degli **appalti privati** ai fini della verifica della regolarità delle imprese, così come, in generale, potrà essere utilizzata da **soggetti terzi, pubblici e privati**, ad ogni fine riconducibile, appunto, al riconoscimento della regolarità dei comportamenti datoriali in materia di lavoro e legislazione sociale.

Viene, poi, riconosciuta la **possibilità**, per le parti – che istituiranno un tavolo di lavoro congiunto per monitorare l'attività di rilascio dell'ASSE.CO. – di individuare, con **successive intese**, ulteriori ipotesi di utilizzo della stessa e viene disposta l'applicazione del **regime sanzionatorio penale** nel caso di **falsa attestazione** sia da parte del datore di lavoro che del consulente, il quale sarà anche soggetto ai relativi provvedimenti disciplinari.

Possibile ridurre le sanzioni per i professionisti senza obbligo di cassa

Con esclusivo riferimento ai soli professionisti non obbligati al versamento del contributo soggettivo presso le proprie casse professionali, e, quindi, tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS, per gli accertamenti già inviati e per le richieste di regolarizzazione presentate, potrà essere applicata la riduzione delle sanzioni, per i periodi accertati antecedenti il 6 luglio 2011.

L'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito al **regime sanzionatorio** applicabile ai **liberi professionisti**, che pur in presenza di Cassa previdenziale obbligatoria non hanno versato il contributo previdenziale (contributo soggettivo) previsto dalla cassa stessa e sono stati iscritti alla Gestione separata.

Per tali soggetti, in virtù di specifiche norme regolamentari in vigore presso le Casse previdenziali autonome, l'obbligo contributivo può venir meno, con la conseguenza che il contribuente - non obbligato alla contribuzione previdenziale autonoma riferita alla Cassa medesima - è soggetto all'obbligo contributivo presso la **Gestione separata**.

Infatti, l'INPS ricorda che il pagamento della contribuzione alla Gestione separata (D.M. 281/96 all'art. 6) è escluso solo nel caso in cui il reddito è assoggettato ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria.

Com'è noto, l'iscrizione alla Gestione separata costituisce un obbligo posto a capo del soggetto che inizia l'attività professionale ai sensi dell'art. 2, co. 26 della Legge n. 335/95.

In considerazione di quanto sopra, il professionista deve effettuare i seguenti adempimenti:

- **iscrizione alla Gestione separata**, nel caso in cui non c'è obbligo di pagamento della contribuzione soggettiva o se il professionista si è avvalso della facoltà di non iscrizione presso la propria Cassa;

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

- **compilazione e trasmissione del quadro RR sez. 2 del modello Unico PF**, nel quale è determinata la base imponibile ai fini previdenziali (somma algebrica del reddito proveniente dal quadro RE più, se presente, la quota di partecipazione in studi associati del quadro RH e meno eventuali redditi assimilati al lavoro dipendente, di cui all'art. 50 c bis del TUIR, fino alla concorrenza del reddito massimo previsto per l'anno d'imposta considerato), il contributo a debito, gli eventuali acconti pagati e l'eventuale eccedenza portata e/o da portare in compensazione con il modello di versamento unificato - anche a saldo zero.

In presenza di denuncia ai fini fiscali l'Agenzia delle Entrate, oltre agli adempimenti suoi propri, provvede alla liquidazione e riscossione anche dei contributi previdenziali assicurativi.

Se la denuncia è mancante del quadro RR sez. 2 l'Agenzia delle Entrate considera comunque corretto ai fini fiscali l'adempimento.

In questo caso l'INPS controlla i **dati reddituali** - denunciati nelle dichiarazioni fiscali - trasmessi dagli uffici finanziari in applicazione dell'art. 83, comma 1, del D.L. n. 112/2008, per verificarne l'eventuale omissione contributiva.

Ne consegue, che il regime sanzionatorio da applicare, nel caso in cui il professionista, titolare del reddito fiscale, volutamente ometta l'iscrizione e/o la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale, sia l'art. 116 comma 8 lettera b) della legge n. 388/2000 (posizione confermata anche dalla giurisprudenza).

L'Istituto, seguendo tali disposizioni, con l'**operazione Poseidone** quantifica e notifica al professionista la contribuzione omessa e le conseguenti sanzioni civili calcolate secondo il regime dell'evasione.

A seguito di tale operazione, però, sono emerse anche problematiche di applicazione tra quanto disciplinato nei regolamenti delle casse previdenziali autonome degli enti di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e 103/96 e la normativa generale della legge 335/1995 e del relativo decreto attuativo D.M. 281/1996.

L'INPS in tali casi procede all'assoggettamento contributivo presso la Gestione separata dei redditi prodotti dai liberi professionisti obbligati all'iscrizione ad albo e che per regolamento non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza (nella circolare 99/2011 sono stati riportati alcuni casi esemplificativi che vengono ripresi nella nuova circolare).

L'INPS ora aggiunge che in ragione delle incertezze connesse a contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, con esclusivo riferimento ai soli professionisti che esercitano per **professione abituale**, ancorché **non esclusiva**, attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, per gli accertamenti già inviati e per le richieste di regolarizzazione presentate, potrà essere applicato, per i periodi accertati antecedenti il 6 luglio 2011 quanto disposto dall'art. 116, comma 15 lettera a) prima parte della legge 388 del 2000, a condizione che il soggetto:

- produca apposita **istanza motivata** per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali;

- si impegni a versare la contribuzione dovuta in **unica soluzione** o con l'avvio di una formale **rateazione**; non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

L'istanza di riduzione delle sanzioni, con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo, dovrà essere presentata con le modalità attualmente previste, ossia con istanza telematica da parte del contribuente o suo intermediario.

(Messaggio INPS 15/01/2014, n. 821)

Sanzioni amministrative molto più «pesanti» per i datori di lavoro

Importi incrementati del 30% o decuplicati in seguito alle misure introdotte dal decreto Destinazione Italia

Lo scorso 24 dicembre 2013 sono entrate in vigore le misure di contrasto al **lavoro sommerso** e **irregolare** contenute nell'[art. 14](#) del DL n. 145/2013 (il c.d. decreto "Destinazione Italia"), con le quali si stabilisce un **forte aumento** di alcune sanzioni amministrative previste in caso di violazione di norme in materia di lavoro.

In particolare, tali maggiorazioni – che a seconda dei casi possono variare dal **30%** fino alla **decuplicazione** del valore della sanzione – sono finalizzate al reperimento delle risorse necessarie per conferire maggior **efficacia** all'attività di **vigilanza** in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché per rafforzare le iniziative di **contrasto** al lavoro sommerso e irregolare e di **prevenzione** in materia di **sicurezza** nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle DTL.

Ma procedendo con ordine, in riferimento all'aumento di alcune sanzioni amministrative in materia di lavoro si prevede una maggiorazione del 30% in **due casi** specifici di violazioni.

Il **primo** riguarda le sanzioni indicate all'[art. 3](#) del DL n. 12/2002 in materia di **lavoro irregolare**. Si tratta, in pratica, di quelle irrogate in caso di impiego di lavoratori subordinati **senza preventiva comunicazione** di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (ad eccezione di quello di lavoro domestico) e possono variare, ad esempio, da un minimo di **1.950 a 15.600 euro** (in luogo dei precedenti 1.500 e 12.000 euro) per ciascun lavoratore irregolare. Ancora, se il lavoratore risulta **regolarmente** occupato per un periodo lavorativo successivo, l'importo della sanzione può variare ora da **1.300 a 10.400** (erano rispettivamente 1.000 e 8.000 euro) per ciascun lavoratore irregolare.

Invece, il **secondo caso** di aumento del 30% riguarda le **somme aggiuntive** *ex* [art. 14](#), comma 4, lett. c) del DLgs. n. 81/2008, – denominate in questo modo poiché si aggiungono alle consuete sanzioni penali, civili e amministrative – aventi un importo pari a 1.500 euro (che diventano **1.950 euro** con l'aumento in argomento) nelle ipotesi di **sospensione** per

lavoro irregolare e a 2.500 euro (ovvero **3.250 euro** con la predetta maggiorazione del 30%) nelle ipotesi di sospensione per **gravi** e reiterate **violazioni** in materia di **sicurezza sul lavoro**.

Sempre procedendo nell'ambito degli aumenti delle sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia di lavoro previsti dall'art. 14 del DL n. 145/2013, si segnala la **decuplicazione** degli importi previsti ai commi 3 e 4 dell'[art. 18-bis](#) del DLgs. n. 66/2003, con la sola **esclusione** di quelli riferiti alle **ferie annuali** dall'[art. 10](#), comma 1 del medesimo decreto.

Sanzioni aumentate fino a 50.000 euro

Si tratta di un aumento a dir poco impressionante dal momento che, in alcuni casi, il valore delle sanzioni può arrivare, in seguito a tale maggiorazione, fino a 50.000 euro.

Entrando nello specifico, il predetto comma 3 stabilisce che, in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di **orario medio** di lavoro e di **riposi settimanali**, disciplinati rispettivamente dall'[art. 4](#), comma 2 e dall'[art. 9](#), comma 1 del DLgs. n. 66/2003, venga applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro, che una volta decuplicati diventano, rispettivamente, **1.000 e 7.500 euro**. Invece, se la violazione si riferisce a più di **5 lavoratori** ovvero si è verificata in almeno **3 periodi** di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 o 4 (ovvero 4, 6 o 12 mesi in relazione a diversi casi) sempre del DLgs. n. [66/2003](#), la sanzione amministrativa varia ora da **4.000 a 15.000 euro** (in precedenza l'importo poteva variare da 400 a 1.500 euro).

Ancora, se la violazione si riferisce a più di **10 lavoratori** ovvero si è verificata in almeno **5 periodi** di riferimento sopracitati, la sanzione amministrativa può variare da **10.000 a 50.000 euro** (in luogo dei precedenti 1.000 e 5.000 euro). Invece, con riferimento al successivo comma 4 dell'art. 18-*bis* del DLgs. n. 66/2003, si stabilisce che in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di **riposo giornaliero** dall'[art. 7](#) del DLgs. 66/2003, la sanzione amministrativa da applicarsi possa variare ora da **500 a 1.500 euro**. Se la violazione si riferisce a più di **5 lavoratori** ovvero si è verificata in almeno **3 periodi di 24 ore**, la sanzione amministrativa varia – alla luce dell'incremento in esame – da **3.000 a 10.000 euro**. Infine, qualora la violazione si riferisca invece a più di **10 lavoratori** ovvero si sia verificata in almeno **5 periodi di 24 ore**, la sanzione amministrativa assume un nuovo importo che può variare da **9.000 a 15.000 euro**.

PREVIDENZA

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Come cambiano contribuzione e incentivi per l'occupazione nel 2014

Una circolare INPS riassume le novità per l'anno in corso; chiarimenti sull'allineamento dell'aliquota ASpI e aiuti «de minimis»

Con la circ. n. [15](#) di ieri, l'INPS esamina le ripercussioni in questo 2014, alla luce delle ultime novità normative (come quelle, ad esempio, introdotte dalla [legge di stabilità 2014](#) e dal DL 23 dicembre 2013 n. [145](#)), sulla **contribuzione** dovuta dai datori di lavoro nell'anno in corso. La ricognizione si incentra, tra i vari aspetti, sia sulle disposizioni in materia di **contributo IVS, FPLD** per la generalità delle aziende agricole e per quelle con processi produttivi di tipo industriale e ASpI che sulle **disposizioni in favore dell'occupazione** e interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere e altre disposizioni, come gli aiuti minori "de minimis".

Dal 1° gennaio 2014, infatti, sono entrati in vigore i regolamenti CE n. [1407/2013](#) e n. [1408/2013](#), che hanno modificato la normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis", in sostituzione delle precedenti disposizioni esistenti (regolamenti CE n. [1998/2006](#) e [1535/2007](#)). A tale proposito la circolare segnala due elementi: l'**inclusione** delle **imprese in difficoltà** tra i soggetti cui è applicabile la disciplina sugli aiuti minori "de minimis" e l'**introduzione** del **criterio di impresa unica**, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all'insieme delle imprese tra le quali sussista una relazione nei termini indicati dall'art. 2 comma 2 dei Regolamenti 1407 e 1408/2013. La circ. preannuncia successivi specifici chiarimenti.

Sul fronte del **contributo IVS**, **non** è prevista alcuna variazione per l'anno 2014 nei confronti della **generalità dei datori di lavoro**, interessati esclusivamente dalle sole indicizzazioni di minimali e massimali contributivi di legge. Del resto, il percorso di armonizzazione dell'aliquota contributiva pensionistica, previsto dalla L. n. [335/1995](#) e iniziato nel 1997, si è concluso nel 2013.

Per quanto riguarda, invece, l'**assicurazione sociale per l'impiego**, la circolare ricorda che l'[art. 2](#), comma 27 della L. 92/2012 prevede, per per determinate categorie di lavoratori, un **allineamento graduale** all'aliquota contributiva ASpI, subordinato all'emanazione di un apposito decreto ministeriale con incrementi annui di 0,26 punti percentuali per il quadriennio 2013-2016 e di 0,27 punti percentuali per l'anno 2017. In tale DM, inoltre, può essere disposto un graduale allineamento del contributo dello 0,30% *ex* [art. 25](#), L. n. 845/78, con incrementi annuali pari allo 0,6 punti percentuali per ciascun anno dal 2013 al 2017.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

La circ. sottolinea che, se per l'anno 2013 è stato emanato il decreto interministeriale n. [71253](#) del 25 gennaio 2013, alla data di ieri il previsto decreto ministeriale per il 2014 non era ancora stato reso noto. “Nelle more della relativa definizione – è il chiarimento fornito dalla circolare –, le aziende interessate dal citato riallineamento, potranno versare l'aliquota ASpI nella percentuale prevista per il 2014 (**0,52% + 0,12%**) [...], fermo restando che l'Istituto richiederà la **contribuzione piena** laddove il provvedimento ministeriale non venisse emanato”.

Inoltre, la circ. ricorda che, modificando l'art. 2, comma 30 della L. n. 92/2012, l'[art. 1](#), comma 135 della legge di stabilità 2014 ha previsto, a decorrere dal 2014, l'**integrale restituzione** ai datori di lavoro del contributo addizionale ASpI dell'1,4%, nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine avvenute dal 1° gennaio 2014.

La restituzione del contributo addizionale è prevista anche nei **casi di stabilizzazione del rapporto**, purché l'assunzione con contratto a tempo indeterminato intervenga **entro sei mesi** dalla cessazione del precedente rapporto a termine. In tale ultimo caso, ricorrendone i presupposti, continua a operare la **contrazione** stabilita dalla seconda parte del citato art. 2, comma 30 della legge di riforma del mercato del lavoro, mentre riguardo alle modalità di recupero del contributo, l'INPS conferma la prassi in uso (*cf.* punto 6 della circ. 14 dicembre 2012, n. [140](#)).

Di ieri anche la circ. 12 sugli importi massimi ASpI e mini ASpI

Sempre nella giornata di ieri, con la circ. n. [12](#), l'INPS ha fornito, infine, un ulteriore chiarimento sull'assicurazione per l'impiego riportando la misura, in vigore dal 1° gennaio 2014, degli **importi massimi**, oltre che dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità, dell'indennità di disoccupazione **ASpI** e **mini ASpI** – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'[art. 26](#) L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

VENERDÌ, 31 GENNAIO 2014

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Datore di lavoro condannato se installa le telecamere senza autorizzazione

Per la Cassazione la condotta si sanziona a priori, prescindendo dall'utilizzo o meno della strumentazione

Con la sentenza n. [4331](#) del 30 gennaio 2014, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento alla normativa che regola l'**installazione** di **impianti audiovisivi** e di altre apparecchiature per **finalità di controllo** a distanza dell'attività dei lavoratori, stabilendo che il datore di lavoro che installa una telecamera **senza** attendere le **autorizzazioni** della Direzione Territoriale del Lavoro è **penalmente responsabile** anche se l'**impianto non** viene **attivato** fino al rilascio di queste ultime.

Nel caso di specie, il titolare di un supermercato era stato condannato dal Tribunale per violazione dell'[art. 4](#), comma 2 della L. n. 300/70, in quanto aveva installato un impianto composto da telecamere a circuito chiuso per il controllo a distanza dei lavoratori impiegati alle casse, **senza** aver ancora ricevuto l'**autorizzazione** dall'Ispettorato del lavoro.

In seguito tale decisione, il datore di lavoro ricorreva per cassazione lamentando, innanzitutto, che l'installazione dell'impianto non poteva integrare un'ipotesi di reato, poiché era necessaria anche la verifica della sua "idoneità" a ledere la riservatezza dei lavoratori.

Nel caso in esame, secondo il ricorrente, il reato non sussisterebbe perché, come da progetto allegato alla richiesta di autorizzazione presentata alla DTL, e in seguito rilasciata, le **modalità delle riprese** non erano appunto tali da ledere la **riservatezza** delle persone impiegate alle casse.

Inoltre, secondo il ricorrente, dai giudici di merito non era stato considerato il fatto che lo stesso impianto **non** era stato **messo in funzione**, se non dopo il rilascio dell'autorizzazione pervenuta dalla DTL.

Tuttavia, per i giudici di Cassazione, tale ricorso è da ritenersi infondato. A supporto di tale giudizio, la Suprema Corte ricorda, innanzitutto, che l'art. 4 dello **Statuto dei lavoratori** dispone che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da **esigenze organizzative** e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto **previo accordo** con le **rappresentanze sindacali aziendali** e, in mancanza di accordo, in seguito ad un'**autorizzazione** rilasciata dall'**Ispettorato del lavoro**, su istanza presentata dal datore di lavoro.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Necessario avere prima l'autorizzazione del sindacato o dell'Ispettorato

Pertanto, si rimarca come tale disposizione preveda in modo diretto una **condotta criminosa** rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale o permesso dell'ispettorato del lavoro.

Ciò premesso, secondo i giudici di legittimità a nulla vale l'argomentazione del ricorrente secondo cui la sola installazione della telecamera non è sufficiente a configurare la condotta criminosa, occorrendo anche una "successiva verifica della sua idoneità" a **ledere il diritto alla privacy** dei lavoratori, ovvero un'idoneità che, sempre secondo il ricorrente, non sussisteva così come si poteva evincere dalla successiva autorizzazione amministrativa.

Invece, spiega la Cassazione, l'idoneità a ledere tale diritto emerge a colpo d'occhio dalla lettura della norma, collocandosi sul **piano fattuale** e rilevando anche se l'impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un **reato di pericolo**, la norma sanziona a priori l'installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno. In aggiunta, si fa osservare che dalla descrizione dell'impianto, così come risulta nella sentenza impugnata, risultavano installate otto microcamere a circuito chiuso, di cui alcune puntate direttamente sulle casse. Ed è proprio dei lavoratori alle casse che l'imputazione contesta la violazione della privacy.

Con la proroga per pagare i premi INAIL, cambia la mappa delle scadenze

Con una nota, l'Istituto assicurativo fornisce chiarimenti di tipo operativo sulla «nuova» calendarizzazione

Con la nota n. [495](#) del 23 gennaio 2014, l'INAIL ha fornito alcuni chiarimenti e istruzioni in merito alla decisione presa dai Ministeri del Lavoro e dell'Economia, di differire al **16 maggio 2014** il pagamento dei **premi** e dei **contributi** assicurativi previsto originariamente per il prossimo **16 febbraio**.

In particolare, sono interessati dal differimento sia il termine dell'**autoliquidazione 2013/2014**, sia quello per il pagamento di tutti gli altri **premi speciali** per i quali non è prevista l'autoliquidazione medesima.

Come già sottolineato su *Eutekne.info* (si veda "[Rinviato al 16 maggio 2014 il pagamento dei premi INAIL](#)" del 23 gennaio), tale differimento, inserito nel DL approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e contenente disposizioni urgenti in materia di rinvio di termini

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

relativi ad adempimenti tributari e contributivi, nonché di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, si è reso opportuno per consentire alle **imprese** interessate di poter beneficiare immediatamente della **riduzione** dei **premi INAIL** prevista per il **triennio 2014-2016** (per quest'anno la riduzione ammonta a circa un miliardo), in vigore già dal 1° gennaio scorso e attuata ai sensi del comma 128 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

La nota in argomento precisa, altresì, che il differimento dei termini consentirà all'Istituto assicurativo di provvedere alle elaborazioni statistiche che riguardano gli **andamenti infortunistici** nonché a quelle economico-finanziarie sui premi e contributi, così da poter determinare la **misura** della **riduzione percentuale**, nonché i **criteri di individuazione** dei **beneficiari**, che verranno entrambi inseriti in un apposito decreto ministeriale, così come stabilito dalla citata disposizione contenuta nella legge di stabilità 2014.

Da un punto di vista operativo, l'INAIL precisa che il nuovo termine del 16 maggio andrebbe a **sostituire** una serie di scadenze specifiche, tra le quali, ad esempio, il termine del **17 febbraio 2014** per il versamento tramite F24 e F24EP dei **premi** ordinari e dei premi speciali **unitari artigiani** di autoliquidazione 902014 (sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata), nonché i termini per i pagamenti dei **premi speciali anticipati** per il 2014 (inclusi quelli in rate mensili e trimestrali) con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile di quest'anno e relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini e così via.

Inoltre, il differimento dovrebbe interessare anche il termine del 17 marzo 2014 per la **presentazione** telematica delle **dichiarazioni** delle **retribuzioni 2013** tramite i servizi "Alpi online" e "Invio dichiarazione salari", per comunicare la volontà di avvalersi del **pagamento rateale** dei premi e per chiedere la **riduzione** a favore delle **imprese artigiane** prevista dall'art. 1, commi 780 e 781 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

In caso pagamento rateale, vanno versate tre rate

Invece, con riferimento al **pagamento rateale** (ex L. 449/1997 e L. 144/1999) dei premi di autoliquidazione 902014, il rinvio al 16 maggio comporta di fatto un versamento da effettuare in **tre rate**. Tuttavia, si chiarisce nella nota, dovrà comunque essere operata una **divisione in quattro rate**, anche se le prime due confluiranno in un **unico versamento** da effettuarsi entro la predetta data del 16 maggio 2014.

Riepilogando, la "nuova" calendarizzazione prevede dunque il pagamento di una **prima rata** – ma comprensiva di due, dunque pari al **50% del premio** – entro il prossimo 16 maggio e senza l'applicazione di interessi.

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Invece, il pagamento della **seconda rata** – pari al **25%** del premio – è prevista per il **16 agosto** prossimo (differita di diritto al 20 agosto 2014), ed è soggetta a maggiorazione per interessi.

Infine, la **terza rata** dovrà essere versata entro il **16 novembre 2014** e avrà un importo pari al residuale **25%** del premio, con maggiorazione dovuta per l'applicazione degli interessi. Con riferimento alla seconda e terza rata, la nota INAIL ricorda che per il 2014 il **tasso di interesse** da applicarsi è pari al **2,08%**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it